PROT. N. 2538 Pos. n IV 3 DEL 29 NOV. 2019

Al Direttore
Ai Dirigenti
Ai Responsabili delle Strutture
Alle Posizioni Organizzative ed agli
Incaricati di Alta Professionalità
Alla Struttura Appalti-espropri
Alla Struttura Risorse umane e patrimoniali

e p.c. Al Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Misure di contrasto obbligatorie nell'ambito della prevenzione della corruzione: attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ("pantouflage" "revolving doors").

Tra le misure di contrasto obbligatorie alla corruzione, come stabilito Piano Nazionale Anti Corruzione, vi è l'obbligo a definire processi di concreta applicazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che testualmente prevede: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Questo "passaggio di funzionari pubblici a "ditte private", che la norma soprariportata vieta, viene chiamato "pantouflage". La norma intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

Sulla base degli orientamenti ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), i dipendenti destinatari della prescrizione in questione non sono solo i dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, ma anche quelli che, pur non esercitando effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endo-procedimentali obbligatori capaci di incidere in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da un altro soggetto.

In relazione alla norma suddetta, si evidenziano, pertanto, le seguenti misure di contrasto avente carattere obbligatorio:

- formulazione di una clausola standard anti-pantouflage da inserire nei contratti di assunzione del personale;
- formulazione di una clausola standard anti-pantouflage da inserire nell'ambito delle procedure di scelta del contraente mediante procedura di gara;
- verifica dell'effettivo inserimento della clausola standard nei contratti di assunzione e negli atti di scelta del contraente nell' ambito "dei controlli di regolarità amministrativa degli atti"

Si raccomanda, pertanto:

-alla Struttura Appalti-espropri dell'Ente, in quanto struttura deputata alla definizione degli atti propedeutici alla scelta del contraente ed allo svolgimento delle relative procedure di gara, di provvedere ad inserire nella lex specialis la seguente clausola: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di Eaut nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro". Ne consegue, quindi in concreto, la necessità di acquisire specifiche dichiarazioni rese dagli operatori economici interessati ai sensi del DPR n 445/2000 e successive modificazioni;

-alla Struttura Risorse umane e patrimoniali, in quanto struttura deputata al reclutamento del personale, in sede di predisposizione dei contratti di assunzione, l'inserimento della seguente clausola "il/la Signor/a nato/a a il dichiara di osservare le disposizioni contenute nell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., introdotto dall'articolo 1, comma 42,della Legge n. 190/2012, e, quindi, qualora eserciti poteri autoritativi o negoziali per conto di Eaut, s'impegna sin d'ora, per i tre anni successivi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro, a non accettare incarichi di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell' attività di Eaut medesimo svolta attraverso i medesimi poteri".

Si evidenzia che la norma suddetta stabilisce che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. E la dichiarazione di nullità opera retro attivamente cancellando l'atto nullo e tutti i suoi effetti.

Si rappresenta che la presente circolare sarà esposta anche sul sito istituzionale di Eaut nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sotto sezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione".

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o precisazioni.

Arezzo,

29 NOV. 2019

II R.P.C.T.

Dr.ssa Loretta Gori Brella Jon.